

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 756

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SBROLLINI, ALBANELLA, AMODDIO, ANTEZZA, BIONDELLI, MICHELE BORDO, BRAGA, CAPONE, CASATI, CIMBRO, COCCIA, CRIVELLARI, FERRO, FREGOLENT, GINOBLE, GIULIETTI, GOZI, GRIBAUDO, GULLO, IACONO, IORI, MAGORNO, MALPEZZI, MANFREDI, MARANTELLI, MARCHI, MARIANO, MARTELLA, MARZANO, MONGIELLO, MOSCATT, MURA, NACCARATO, PATRIARCA, PETITTI, PORTA, RAMPI, RIGONI, ROSATO, ROSTAN, RUBINATO, TARICCO, VENITTELLI, ZAPPULLA**

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare

*Presentata il 16 aprile 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende ripresentare il testo unificato elaborato nella scorsa legislatura nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione delle proposte di legge dell'onorevole Livia Turco (atto Camera n. 2024), dell'onorevole Barani (atto Camera n. 3381) e dell'onorevole Dal Lago (atto Camera n. 3463), sul grave problema del «dopo di noi» ovvero dell'assistenza delle persone disabili prive di qualsiasi sostegno familiare. Nella passata legislatura il provvedimento non giunse ad approvazione perché non furono trovate le risorse finanziarie necessarie. Dall'indagine campiona-

ria «Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari» condotta dall'ISTAT emerge che in Italia 2.609.000 persone (pari al 4,8 per cento della fascia di popolazione con più di sei anni) sono affette da forme di disabilità. Considerando anche le 190.134 persone residenti nei presidi socio-sanitari si giunge pertanto ad una stima complessiva di poco meno di 2.800.000 persone. Questa stima si basa su un criterio molto restrittivo, secondo cui vengono considerate persone con disabilità unicamente quelle che nel corso dell'intervista hanno riferito una totale mancanza di autonomia per almeno una funzione essenziale della vita quoti-

diana. Se invece consideriamo in generale le persone che hanno manifestato una apprezzabile difficoltà nello svolgimento di queste funzioni la stima sale allora a 6.606.000 persone, pari al 12 per cento della popolazione: un dato, questo, in linea con quello rilevato nei principali Paesi industrializzati. Sfuggono tuttavia le persone che, soffrendo di una qualche forma di disabilità non fisica ma mentale, sono in grado di svolgere tali attività essenziali, e tutti i bambini fino ai cinque anni, in quanto lo strumento utilizzato non è idoneo a fornire indicazioni utili per questa fascia di popolazione.

È stimato che il fenomeno della disabilità interessi in complesso all'incirca il 15 per cento delle famiglie italiane. Per il disabile il sostegno familiare rappresenta da sempre la più efficace e completa delle soluzioni ai bisogni assistenziali e ai problemi dell'integrazione sociale: ben il 68,2 per cento degli aiuti ricevuti dai disabili proviene infatti da parenti più o meno stretti. Una situazione simile, tuttavia, rischia di produrre situazioni di netto svantaggio per tutti i membri della famiglia, che spesso, per accudire ed assistere il disabile convivente, riducono la quantità di tempo dedicata al lavoro, con una conseguente riduzione del reddito, oppure decidono di affidarsi a quelle figure che ormai da tempo rappresentano la prima fonte di sostegno ed assistenza per gli individui non più autosufficienti: le cosiddette badanti.

L'elemento che da sempre preoccupa maggiormente i genitori di persone disabili riguarda il « dopo », il momento in cui essi diventeranno anziani e non potranno più assistere un figlio che non è in grado di far fronte autonomamente alle necessità della vita quotidiana e soprattutto il momento in cui i genitori non ci saranno più e il figlio disabile dovrà trovare chi lo assiste. Si tratta di una preoccupazione che riguarda tanto i genitori quanto gli stessi figli disabili e che talvolta li può gettare nello scoramento e condurli a compiere gesti davvero estremi. Un caso di cronaca che è avvenuto a Roma ben rappresenta quale disperazione può prendere queste persone a fronte di un'improvvisa mancanza del loro primo

ed unico punto di riferimento, la famiglia e i genitori: un ragazzo di una trentina d'anni, rimasto invalido da dieci anni in seguito ad un grave incidente stradale che lo aveva enormemente segnato anche da un punto di vista psicologico e da cui non era più stato in grado di riprendersi, di fronte alla morte del padre avvenuta in casa per un malore, non ha avuto la forza di andare avanti e l'idea di affrontare il futuro e di continuare a vivere senza la persona che lo accudiva e gli stava accanto lo ha gettato in una disperazione tale da spingerlo al suicidio.

A fronte di una situazione simile, questa proposta di legge vuole essere una mano tesa da parte dello Stato nei confronti di chi si trova a vivere in queste condizioni, per fare in modo che nessuno possa dire di essere rimasto solo. L'ansia che attanaglia i genitori e i figli per il « dopo » rappresenta senza dubbio un problema enorme, che merita delle risposte chiare e nette, senza le quali le famiglie mostrano comprensibilmente un crescente atteggiamento di sfiducia, distacco e antagonismo nei confronti dei servizi. Tutto questo genera solamente tensioni, chiusure, regressioni e una forzata ricerca di soluzioni individuali che spesso si rivelano non adeguate, costose e a volte del tutto negative. L'obiettivo è dunque quello di finanziare una serie di progetti organizzati e gestiti da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e associazioni di volontariato senza finalità di lucro che abbiano l'obiettivo di fare in modo che il disabile possa essere assistito rimanendo nella propria abitazione, oppure che venga progressivamente inserito in comunità-familiari o case-famiglia, creando pertanto un percorso che si concluderà nel momento in cui avverrà la definitiva scomparsa dei genitori.

Con questa proposta di legge vogliamo andare incontro alle necessità quotidiane, alle ansie ed ai timori di milioni di persone la cui vita è toccata dal fenomeno della disabilità. A milioni di persone che da tempo aspettano risposte chiare e concrete vogliamo lanciare questo semplice messaggio di speranza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge reca misure di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non autonome e che rimangono prive del sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono più in grado di sostenere le responsabilità assistenziali.

2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate, previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in vista del venire meno del sostegno familiare, realizzando la progressiva presa in carico del soggetto interessato già durante l'esistenza in vita dei genitori.

## ART. 2.

*(Istituzione Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare).*

1. Al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare », di seguito denominato « Fondo », al quale è assegnata una dotazione annua di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

## ART. 3.

*(Devoluzione del 5 per mille al Fondo).*

1. Il Fondo può essere finanziato anche attraverso l'accesso ai fondi derivanti dalla

devoluzione della quota del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno 2013, il Fondo è inserito tra i soggetti in favore dei quali è ammessa la destinazione della predetta quota dell'IRPEF.

ART. 4.

*(Finalità e funzionamento del Fondo).*

1. Anche al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 5, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le seguenti finalità:

a) finanziare, in concorso con le regioni e agli enti locali, programmi di intervento, realizzate da associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone affette da disabilità grave, volti alla cura e all'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 1, con particolare riguardo alla loro deistituzionalizzazione e a percorsi di incontro presso il loro domicilio;

b) finanziare, in concorso con gli enti locali, la realizzazione da parte di questi ultimi, in coerenza con i piani di zona di cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, di un sistema di protezione e di assistenza globale per i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, mediante l'adozione di progetti personalizzati di presa in carico. Il progetto personalizzato di presa in carico è elaborato dall'unità operativa semplice in stretta colla-

borazione con il soggetto interessato e con la sua famiglia e deve essere sottoscritto da questi ultimi. Nell'elaborazione del progetto personalizzato di presa in carico, le unità operative semplici si avvalgono del supporto operativo, della consulenza e della collaborazione dell'ente locale competente territorialmente. L'unità operativa semplice sottopone a verifica biennale il progetto personalizzato di presa in carico per valutare la sua attuazione e per disporre eventuali aggiornamenti o integrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie locali istituiscono unità operative semplici per l'elaborazione dei progetti di presa in carico, formate da personale già in servizio presso le medesime aziende. Le unità operative semplici si avvalgono del supporto esterno, a titolo non oneroso, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, ove presenti, delle istituzioni e degli enti pubblici e privati che hanno finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro;

*c)* finanziare, in concorso con regioni ed enti locali, la creazione, da parte di associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone affette da disabilità grave di famiglie-comunità, di case-famiglia o di analoghe strutture residenziali previste dalla normativa regionale in cui inserire progressivamente le persone affette da disabilità grave, in vista della graduale sollevazione della famiglia dall'impegno dell'assistenza;

*d)* finanziare, in concorso con le regioni e gli enti locali, la realizzazione, anche da parte di gruppi di famiglie, di strutture residenziali innovative, che permettano alle persone affette da disabilità grave, prive del sostegno familiare o prossime a esserlo, di vivere, in totale o parziale autonomia, in un ambiente che riproduca le condizioni abitative della casa familiare.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei finanzia-

menti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi, nonché il modello cui devono uniformarsi le polizze assicurative di cui all'articolo 6.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

#### ART. 5.

*(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale in favore dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, in particolare, i requisiti strutturali e gli *standard* qualitativi cui devono uniformarsi le strutture residenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c*) e *d*).

#### ART. 6.

*(Polizze assicurative sul  
« dopo di noi »).*

1. Lo Stato agevola la sottoscrizione di polizze previdenziali e assicurative finalizzate alla tutela delle persone di cui all'articolo 1.

2. Alle polizze previdenziali e assicurative sottoscritte per le finalità della presente legge si applica il regime della detraibilità dei premi assicurativi previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *f*), del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative delle disposizioni di cui al comma 2.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

#### ART. 7.

*(Campagne di informazione).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la realizzazione di una campagna informativa al fine di divulgare la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

#### ART. 8.

*(Agevolazioni fiscali in favore di programmi di intervento per la tutela delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare).*

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone affette da di-

sabilità grave prive del sostegno familiare, effettuate mediante assegno circolare o bancario, bonifico o carta di credito ».

2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *o-bis*) è aggiunta la seguente:

« *o-ter*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 3.500 euro o al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone affette da disabilità grave, prive del sostegno familiare ».

#### ART. 9.

##### *(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a*), le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

*b)* alla lettera *b*), le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

*c)* alla lettera *c*), le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

*d)* alla lettera *d*), le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

e) alla lettera e), le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

ART. 10.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0007170\*